



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, (di seguito anche Fondo), con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO in particolare, l'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce che il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, nonché di società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria ovvero imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

VISTO l'articolo 43, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, con priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020, che ha definito i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo e le procedure per l'accesso ai relativi interventi, stabilendo all'articolo 6 che le imprese che intendono beneficiare degli interventi del Fondo devono proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività d'impresa;

VISTO l'articolo 3 del richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 che affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a. (di seguito, anche Agenzia e Invitalia) la gestione dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;



VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, che alle lettere i) e ii) riporta il dettaglio delle categorie di spesa da porre a carico del Fondo nell'ambito della Convenzione con il soggetto gestore Invitalia;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 10 dicembre 2020, n. 0004035, con cui le risorse assegnate all'intervento agevolativo dall'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari ad euro 300.000.000,00, disponibili per l'anno finanziario 2020 sul capitolo 7478 "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, sono state impegnate e liquidate in favore del Soggetto gestore del Fondo;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2021, che, come disposto dall'articolo 19, comma 3, del menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, ha definito le indicazioni operative relative alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97"*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020, recante *"Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 11 dicembre 2020, al n. 1005, con il quale Dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTI in particolare, l'articolo 5, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica, e l'articolo 192, concernente il regime speciale degli affidamenti in house, del citato decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 che approva le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017, ai sensi del quale Invitalia è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo



svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante “*Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, con la quale è stato disposto l’aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell’ANAC, che ha disposto l’iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., attestando che per l’Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che con nota del 1° aprile 2021, prot. n. 0108297, il MiSE ha invitato l’Agenzia a presentare una proposta progettuale per le attività di gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO che con nota del 19 aprile 2021, prot. n. 0086343, l’Agenzia ha trasmesso il Piano delle attività, contenente una descrizione dettagliata di ciascuna macro-attività afferente alla gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 43, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché il dettaglio dei costi stimati suddivisi, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, fra le categorie di spesa di cui alle lettere i) e ii) del medesimo comma 2;

CONSIDERATO che con nota del 26 maggio 2021, prot. int. 0178316, la Divisione VI del MiSE-DGIAI ha comunicato al Direttore Generale l’esito positivo della valutazione di congruità economica dell’offerta di Invitalia effettuata ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, considerato che il compenso esposto dal soggetto gestore, riferibile alla *management fee* di cui alla lettera i) dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, risulta congruo e compatibile con i valori individuati per servizi analoghi, a fronte dello svolgimento di attività altamente specialistiche del soggetto affidatario rispetto alle quali esso è in grado di assicurarne sia l’efficacia che l’economicità, giustificando conseguentemente la robustezza delle ragioni di mancato ricorso al mercato;



CONSIDERATO che con nota del 27 maggio 2021, prot. n. 0179239, la DGGAI ha approvato il Piano delle attività, nella versione trasmessa da Invitalia con nota prot. n. 0086343 del 19 aprile 2021, rappresentando che la *management fee* riconosciuta a Invitalia è riferibile alle sole tipologie di costo ricomprese alla lettera i) del richiamato articolo 3, comma 2, del D.M. 29 ottobre 2020, mentre gli oneri e le spese sostenuti dall'Agenzia, in relazione allo svolgimento delle attività di cui alla lettera ii) del medesimo articolo, saranno riconosciuti sulla base della documentazione di spesa prodotta in relazione alle attività effettivamente svolte nell'esclusivo interesse del Fondo, in ossequio ai principi di congruità e pertinenza;

CONSIDERATO che con nota del 24 giugno 2021, prot. n. 0001779, il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

TENUTO CONTO che in data 1° luglio 2021 è stata sottoscritta la “*Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa*”;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione della Convenzione del 1° luglio 2021)

1. È approvata la *Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa*, sottoscritta con firma digitale dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e dall'Amministratore Delegato di Invitalia S.p.a., in data 1° luglio 2021.

Articolo 2

(Compenso spettante al Soggetto gestore)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione di cui all'articolo 1, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è riconosciuto, per i primi tre anni di attività, un corrispettivo pari ad una commissione annua dell'1% del valore del Fondo. A far data dal quarto anno dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, la commissione annua di gestione, di pari misura (1%), è applicata al valore netto delle partecipazioni in portafoglio nonché in percentuale sugli eventuali strumenti finanziari e quasi equity erogati e sugli eventuali contributi erogati ai sensi del Capo III del medesimo decreto.



2. Il compenso spettante al Soggetto gestore è posto a carico del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020.
3. Le modalità di determinazione del compenso di cui al comma 1 e di riconoscimento dello stesso al Soggetto gestore sono stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione di cui all'articolo 1.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.